SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 225

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Martina Franca. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Viareggio . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Sestri Levante. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Maddaloni . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Senigallia . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Chiaravalle . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Leporano . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Fragagnano. Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 20 luglio 1994, n. 550.

Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne . . . . . . Pag. 9

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 29 marzo 1994.

Attuazione delle attività di mutua assistenza della Cassa nazionale del notariato . . . . . . Pag. 12

DECRETO 13 settembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia . . . . . . Pag. 18

Ministero del tesoro

DECRETO 21 settembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni . . . . . . Pag. 18

DECRETO 21 settembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni . . . . . . Pag. 19

DECRETO 21 settembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni . . . . . . Pag. 19

Ministero della sanità

DECRETO 29 luglio 1993.

Modalità dei controlli da effettuare ai posti di ispezione frontalieri all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti dai Paesi Terzi . . . . . . Pag. 20

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 10 marzo 1994.

Disposizioni attuative riguardanti la prova facoltativa di lingua straniera relativa al concorso, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli dei docenti di scuola elementare . . . . . . Pag. 25

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 15 settembre 1994.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti il trasferimento del portafoglio assicurativo da La Fondiaria assicurazioni S.p.a. al Lloyd Italico vita S.p.a., in Genova. Pag. 26

DECRETO 16 settembre 1994.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio vita dalla Sanpaolo vita S.p.a. alla Polaris vita S.p.a., in Roma . . . . . . Pag. 27

DECRETO 16 settembre 1994.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio vita dalla Systema vita S.p.a. alla Milano assicurazioni S.p.a. . . . . . . Pag. 28

DECRETO 16 settembre 1994.

Autorizzazione alla società Mare vita S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo VI vita . . . . . . Pag. 29

DECRETO 16 settembre 1994.

Autorizzazione alla società Sun Alliance vita S.p.a., in Genova, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo VI vita . . . . . . Pag. 29

DECRETO 16 settembre 1994.

Autorizzazione alla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., in Bologna, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo VI vita Pag. 30

DECRETO 16 settembre 1994.

Autorizzazione alla Noricum vita S.p.a., in Bologna, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo VI vita . . . . . . Pag. 31

DECRETO 20 settembre 1994.

Proroga del divieto di assunzione di nuovi affari alla Nordest assicurazioni S.p.a., in Trieste . . . . . . Pag. 31

DECRETO 20 settembre 1994.

Proroga del divieto di assunzione di nuovi affari alla rappresentanza generale per l'Italia della Rhone Mediterranée, in Genova . . . . . . Pag. 32

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 14 settembre 1994.

Proroga per un biennio del decreto ministeriale 7 agosto 1992 concernente il divieto di pesca con qualsiasi attrezzo, detenzione e commercio del dattero di mare e del dattero bianco in tutte le coste italiane . . . . Pag. 33

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 9 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità della Scuola di Individual Psicologia per psicoterapeuti - SAIGA, in Torino, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo adleriano nella sede di Torino . . . . Pag. 33

DECRETO 9 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità della Scuola di psicoterapia cognitiva affiliata alla S.I.T.C.C., in Torino, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale nella sede di Torino . . . . Pag. 34

DECRETO 9 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità della Scuola di psicoterapia cognitiva affiliata alla S.I.T.C.C., in Como, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale nella sede di Como . . . . Pag. 35

DECRETO 9 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità dell'Istituto Skinner di formazione e ricerca, in Roma, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo behavionrista nella sede di Roma. Pag. 35

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 24 giugno 1994.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86, n. 165, denominato: «Intervento di disinquinamento del sud milanese - impianto di Locate Triulzi» . . . . Pag. 36

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

Assegnazione alle regioni interessate della somma di lire 742 miliardi per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonché per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - Parte in conto capitale. Pag. 37

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

Assegnazione alle regioni della somma di lire 41.245,206 miliardi del Fondo sanitario nazionale 1993 - Parte corrente. Pag. 38

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per l'adeguamento tecnologico di un esistente impianto di produzione del conglomerato bituminoso da parte del sig. Guana Giuseppe (Deliberazione n. V/51485). . . . . Pag. 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Riammissione di notaio all'esercizio . . . . Pag. 40

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi. . . . . Pag. 40

Smarrimento di punzoni per la bollatura di metalli preziosi. Pag. 40

Provvedimenti concernenti i magazzini generali. . Pag. 41

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici «C. Macrelli», in Cesena, ad accettare una donazione . . . . Pag. 41

Autorizzazione all'istituto professionale per l'industria e le attività marinare, in Monopoli, ad accettare una donazione. Pag. 41

Ministero del tesoro: Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 1994 . . . . Pag. 41

Regione Veneto: Autorizzazione alla S.p.a. Hotel Abano Terme, in Abano Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune . . . . Pag. 41

Provincia di Ancona: Variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Osimo. Pag. 41

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . Pag. 41

Università di Ancona:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 42

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . Pag. 42

Università di Bologna: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 42

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 42

Università di Teramo: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 43

Università di Trieste: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 43

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Martina Franca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Martina Franca (Taranto), a causa delle dimissioni presentate da diciannove consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Martina Franca (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Di Caprio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Martina Franca (Taranto) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 giugno 1994, da diciannove consiglieri.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4154/13.12/Gab. del 4 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Martina Franca (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Di Caprio.

Roma, 6 agosto 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6096

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Viareggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Viareggio (Lucca), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Viareggio (Lucca) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Buonanno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Viareggio (Lucca) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 8 giugno 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute dell'11 luglio, del 4 e 7 agosto 1994, risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancanta elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lucca ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 2222/13.1/33/Gab. dell'11 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Viareggio (Lucca) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Buonanno.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6097

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Sestri Levante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sestri Levante (Genova), il cui consiglio è composto dal sindaco e da venti membri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni prodotte da quindici consiglieri;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sestri Levante (Genova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Buffoni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sestri Levante (Genova) — composto dal sindaco e da venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 luglio 1994, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Genova, ritenendo essersi, pertanto, verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4810/Gab. del 20 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sestri Levante (Genova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ferdinando Buffoni.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6098

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Maddaloni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Maddaloni (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da venti consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maddaloni (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Madonna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÂLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Maddaloni (Caserta) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 luglio 1994, da venti consiglieri.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3160/13.4/Gab. del 27 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maddaloni (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Madonna.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6099

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Senigallia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Senigallia (Ancona), a causa delle dimissioni presentate da ventisette consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Senigallia (Ancona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fabio Costantini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÂLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Senigallia (Ancona) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 13 agosto 1994, da venticinque consiglieri, che vanno ad aggiungersi a quelle presentate, in data 8 agosto 1994, da altri due membri del civico consesso.

Il prefetto di Ancona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1389/13.1/Gab. del 18 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Senigallia (Ancona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fabio Costantini.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Chiaravalle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Chiaravalle (Ancona), a causa delle dimissioni presentate da ventiquattro consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chiaravalle (Ancona) è sciolto.

Art. 2.

La rag. Marta Lucchetti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Chiaravalle (Ancona) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 luglio 1994, da ventiquattro consiglieri.

Il prefetto di Ancona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1120/13.1/Gab. del 30 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chiaravalle (Ancona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della rag. Marta Lucchetti.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Leporano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Leporano (Taranto), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Leporano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Carucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Leporano (Taranto) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 10 agosto 1994, da undici consiglieri.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato,

disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5045/13.12/Gab. del 12 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Leporano (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Carucci.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Fragagnano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Fragagnano (Taranto), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Calcagni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nei giorni 3 e 4 luglio 1994, da dodici consiglieri.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4261/13.12/Gab. del 5 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Calcagni.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6103

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 luglio 1994, n. 550.

Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Viste le leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51, 26 aprile 1986, n. 193 e 5 maggio 1989, n. 171, che disciplinano l'esercizio della nautica da diporto;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1955 contenente norme per l'esecizio del servizio pubblico non di linea per il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplani effettuato con motoscafi ed imbarcazioni a motore nelle vie d'acqua interne;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1986 concernente l'esercizio dello sci nautico nelle idrovie interne;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1988, n. 1740, che ha prorogato l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1991;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1992 che ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1992;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1993, n. 1896, che ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1993;

Considerato che da parte dei competenti organi della Comunità europea non è ancora stata messa a punto una normativa comune per la disciplina del settore;

Ritenuta l'opportunità di non concedere una ulteriore proroga del decreto ministeriale 18 settembre 1986;

Considerata la necessità di uniformare con gli opportuni adattamenti la disciplina dello sci nautico in acque interne a quella vigente sulle acque marittime;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/88 (nota n. 322 del 19 luglio 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La pratica dello sci nautico in acque interne è consentita nelle ore diurne e con tempo favorevole nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) i conduttori di natanti ed imbarcazioni muniti di motori entrobordo o fuoribordo devono essere in possesso della prescritta abilitazione;

b) il conduttore del mezzo nautico che effettua il traino deve essere assistito da persona esperta del nuoto incaricata di servire il varo e di sorvegliare lo sciatore nautico;

c) i mezzi utilizzati devono essere muniti di sistemi di aggancio e rimorchio nonché di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'organo tecnico competente ai sensi del vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

d) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri;

e) nelle zone prospicienti la riva è vietata la pratica dello sci nautico entro la fascia di 300 metri. La partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni, entro appositi corridoi di lancio segnalati da parte delle competenti autorità locali;

f) la distanza laterale di sicurezza di un autoscafo trainante uno sciatore, con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai 50 metri;

g) è fatto divieto a qualsiasi mezzo a motore di percorrere o intersecare in velocità la scia di una imbarcazione, che traina sciatori, a distanza inferiore ai 50 metri;

h) nelle zone antistanti le spiagge, ove non esistono spazi riservati o corridoi di lancio, la partenza ed il rientro delle imbarcazioni addette al traino deve avvenire perpendicolarmente alla terra ferma o con il motore al minimo. Nelle zone antistanti le spiagge in concessione, il concessionario dovrà individuare ed approntare un corridoio di lancio. In ogni caso la velocità non deve essere superiore alle tre miglia orarie nel primo tratto di 200 metri e devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare incidenti nelle zone frequentate;

i) i mezzi nautici utilizzati per il traino di sciatori dovranno essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore, nonché di una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per ogni sciatore trainato;

l) non è consentito il traino di più di due sciatori contemporaneamente.

Art. 2.

1. L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

a) per conto proprio;

b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;

c) da società sportive, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici.

Art. 3.

1. Le società sportive, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendano realizzare corridoi di lancio, trampolini di salto, apparecchiature fisse per lo slalom chiederanno preventivamente concessione da parte della autorità regionale competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Tali impianti non possono essere situati lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio pubblico di linea e non di linea.

3. Gli impianti di cui sopra devono essere opportunamente segnalati anche nelle ore notturne.

Art. 4.

1. I motoscafi e le imbarcazioni-scuola devono essere condotti da persona munita di patente ed avere a bordo un assistente munito di brevetto di marinaio e bagnino di salvataggio, rilasciato dalla Società di salvamento nazionale.

Art. 5.

1. In occasione di allenamenti collegiali organizzati da circoli sportivi riconosciuti dalla Federazione italiana sci nautico e nel corso di manifestazioni promosse da detti circoli o direttamente dalla Federazione o da associazioni sportive affiliate, si applicano le norme di cui all'art. 14 della legge n. 50/1971, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Federazione può stabilire misure particolari di sicurezza preventivamente concertate con le autorità locali, eventualmente in deroga a quelle contenute nel presente decreto, ove ritenute incompatibili con lo svolgimento di particolari attività agonistiche.

3. I mezzi utilizzati devono essere muniti di assicurazione che copre eventuali danni ai partecipanti ed ai terzi.

Art. 6.

1. L'esercizio dello sci nautico per conto terzi in acque interne può essere effettuato esclusivamente con imbarcazioni da diporto debitamente autorizzate dalla regione. L'autorizzazione ha carattere soggettivo e viene rilasciata in seguito a domanda nella quale il richiedente deve indicare:

a) le proprie generalità e domicilio;

b) la località nella quale viene effettuato il servizio;

c) gli elementi di individuazione dei mezzi utilizzati e l'indicazione dei rispettivi proprietari;

d) il nominativo dei conduttori e le abilitazioni in loro possesso;

e) gli estremi della polizza assicurativa che deve coprire lo sciatore, le persone a bordo e la responsabilità civile verso terzi.

2. L'autorizzazione deve essere annotata nella licenza di navigazione delle imbarcazioni.

Art. 7.

1. Il servizio di traino di sciatori nautici in conto terzi è gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione che può utilizzare personale dipendente.

2. Le tariffe sono approvate dalle autorità locali competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentita la Federazione italiana sci nautico.

Art. 8.

1. Il decreto ministeriale 18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 1986, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 luglio 1994

Il Ministro: FIORI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1994
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 224

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Il testo aggiornato della legge n. 50/1971 è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 1986.

— La legge n. 193/1986 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 1986.

— La legge n. 171/1989 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 1989.

— Il D.M. 27 agosto 1955 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 24 settembre 1955.

— Il D.M. 18 settembre 1986 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 1986.

— Il D.M. 14 giugno 1988, n. 1740, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e), (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 3:

— Il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 22 gennaio 1972.

— Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 20 agosto 1977.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 14 della sopracitata legge n. 50/1971 è il seguente:

«Art. 14. — In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'art. 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'art. 13 per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.

Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette».

Nota all'art. 7:

— Per i D.P.R. n. 5/1972 e n. 616/1977 si veda nota all'art. 3.

94G0589

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 29 marzo 1994.

Attuazione delle attività di mutua assistenza della Cassa nazionale del notariato.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 25, comma 2, della legge 27 giugno 1991, n. 220;

Vista la preliminare deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato;

Di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

ADOTTA

il seguente decreto:

TITOLO 1

Concessione di contributo per l'impianto dello studio del notaio di prima nomina

Art. 1.

1. La Cassa può provvedere annualmente a concedere contributi per l'impianto dello studio a notai di prima nomina che si trovino in condizioni di disagio economico per non aver conseguito, nell'anno precedente a quello della prima iscrizione a ruolo un reddito, a qualsiasi titolo maturato, superiore ai 2/3 della quota dell'onorario notarile repertoriale medio nazionale stabilita per ottenere, in tale anno, la concessione dell'assegno di integrazione.

2. Per ottenere detto contributo il richiedente deve dimostrare di aver aperto, sistemato ed organizzato lo studio nella propria sede disponendo di locali idonei ad assicurare il ricevimento degli atti in adeguate condizioni di riservatezza e di decoro e la sicurezza della custodia degli atti e dei repertori.

3. Il contributo è pari all'importo di spesa effettivamente sostenuta e documentata, con un limite massimo che viene annualmente determinato dal consiglio di amministrazione.

4. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro il termine perentorio di un anno dall'iscrizione a ruolo e deve essere corredata da:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti l'ammontare dei redditi percepiti nell'anno precedente a quello dell'iscrizione a ruolo;

b) documentazione comprovante l'effettiva spesa sostenuta per l'impianto e l'organizzazione dello studio;

c) dichiarazione del presidente del consiglio notarile del distretto, ove è posta la sede del notaio, dalla quale risulti che il richiedente ha aperto nella propria sede uno studio avente le caratteristiche di cui al comma 2 del presente decreto.

5. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere documentazione integrativa della precedente e procedere ad accertamenti e controlli.

TITOLO 2

Concessione di assegni di studio ai figli del notaio in esercizio o cessato

Art. 2.

1. La Cassa può provvedere annualmente ad erogare a favore dei figli di notai in esercizio o cessati assegni di studio, a parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza a corsi scolastici e universitari, con esclusione della scuola dell'obbligo, quando, tenuto conto del rapporto fra il reddito del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario e l'ammontare degli oneri complessivi

per la frequenza agli studi, si evidenzia uno stato di difficoltà economica tale da pregiudicare un regolare proseguimento degli studi.

2. Si considera reddito del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario quello dichiarato, ai fini delle imposte dirette dai componenti la famiglia del beneficiario nell'anno precedente a quello della domanda.

3. L'importo e le modalità di concessione dell'assegno sono stabiliti dal consiglio di amministrazione di volta in volta, previo accertamento, con qualunque mezzo, caso per caso ed anche in tempi diversi, dello stato di difficoltà economica per cui è richiesto l'assegno, tenuto conto di un livello minimo di profitto negli studi.

4. La domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.

Art. 3.

1. La Cassa può provvedere annualmente a mettere a concorso fra i figli di notai in esercizio o cessati assegni scolastici di profitto stabilendone numero e importi.

2. Gli assegni sono così suddivisi fra i diversi gradi di istruzione:

a) SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Assegni riservati agli studenti che hanno frequentato un corso di scuola o istituto di istruzione di secondo grado, con esclusione dell'ultimo anno, e che abbiano conseguito la promozione con una media non inferiore a 7/10 o equivalente.

Non possono concorrere gli studenti ripetenti e quelli che abbiano conseguito la promozione nella sessione autunnale.

Per l'ammissione al concorso gli interessati o coloro che li rappresentano devono far pervenire alla Cassa nazionale del notariato la relativa domanda entro il termine perentorio del 15 ottobre.

La domanda deve essere corredata da un certificato dell'autorità scolastica comprovante i voti riportati.

In caso di insufficienza del numero degli assegni stabiliti rispetto alle domande accolte, a parità di votazione è favorito il concorrente di età più giovane.

b) LICENZA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Assegni riservati agli studenti che hanno conseguito la maturità classica, scientifica o altro diploma equivalente di scuola secondaria superiore con votazione non inferiore a 45/60 o equivalente.

I termini e le modalità di concorso sono gli stessi previsti per gli assegni di cui alla precedente lettera *a)*.

c) CORSI UNIVERSITARI.

Assegni riservati agli studenti universitari o frequentanti corsi a livello universitario per l'ammissione ai quali sia richiesto un diploma di scuola media superiore.

È riservata al consiglio di amministrazione l'ammissione al concorso di coloro che frequentano corsi di studio a livello universitario tali non espressamente considerati dalla legge.

Gli assegni sono ripartiti:

per il 50% al primo gruppo comprendente i seguenti corsi di studio: giurisprudenza; scienze politiche e sociali; statistiche demografiche e attuariali; economia e commercio; economia e tecnica bancaria; economia marittima;

per il 20% al secondo gruppo comprendente i seguenti corsi di studio; lettere e filosofia; lingue e letterature straniere; magistero; scuola interpreti e psicologia;

per il 30% al terzo gruppo comprendente i seguenti corsi di studio: medicina e chirurgia; medicina veterinaria; farmacia; scienze matematiche; fisiche; naturali e biologiche; ingegneria; discipline nautiche; architettura; accademia belle arti; istituto d'arte; disegno industriale; istituto superiore di educazione fisica; agraria.

È facoltà del consiglio di amministrazione ricomprendere in questi gruppi eventuali corsi universitari di nuova istituzione a seconda delle loro affinità con il gruppo di appartenenza.

Le somme eventualmente non utilizzate per un gruppo possono comportare un aumento del numero degli assegni per gli altri gruppi.

Per l'ammissione al concorso gli interessati o coloro che li rappresentano devono far pervenire la relativa domanda alla Cassa non oltre il termine perentorio del 31 maggio successivo alla chiusura dell'anno accademico.

La domanda deve essere corredata da un certificato dell'Università dal quale risulti:

a) corso ed anno di iscrizione dello studente;

b) piano di studi approvato dal consiglio di facoltà;

c) esami superati, ripartiti per ciascun anno, con voto conseguito in ciascuna materia.

Non possono concorrere gli studenti che abbiano riportato una votazione media inferiore a 24/30 in tutti gli esami previsti dal relativo piano di studi per l'anno accademico per il quale viene richiesto l'assegno e, in ciascuna materia, una votazione inferiore a 21/30.

È in facoltà degli studenti dell'ultimo anno di corso richiedere alternativamente l'assegno di cui alla presente lettera *c)* o quello previsto dalla successiva lettera *d)*.

È necessario altresì che siano superati tutti gli esami previsti dal piano di studi per gli anni precedenti.

d) ASSEGNI DI LAUREA

Assegni riservati agli studenti universitari dell'ultimo anno che abbiano conseguito la laurea nel corso dell'anno accademico.

Gli assegni vengono ripartiti ai gruppi sopra indicati nelle stesse proporzioni stabilite per i corsi universitari.

Le somme eventualmente non utilizzate per un gruppo possono essere portate ad aumento del numero degli assegni per gli altri gruppi.

Possono concorrere gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 100/110 a conclusione di un regolare ciclo di studi universitari. L'assegno è dato soltanto per la prima laurea.

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire alla Cassa entro il termine perentorio del 31 maggio ed essere corredata da un certificato dell'Università attestante che la laurea è stata conseguita nell'ultimo anno di corso previsto dal ciclo di studi, con l'indicazione della votazione conseguita.

Art. 4.

1. La Cassa può concedere assegni di studio a orfani di notai che frequentano i corsi delle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato.

2. Gli assegni sono riservati agli orfani di notai di età non superiore ad anni 30 alla data di iscrizione al corso e sono di importo diverso per gli iscritti aventi residenza nella provincia dove esiste una scuola e per quelli residenti altrove, con facoltà del consiglio di amministrazione di stabilire una graduazione dell'importo dell'assegno in relazione alla distanza della scuola più vicina.

3. L'assegno può essere concesso per non più di due anni, anche non consecutivi. L'assegno è corrisposto, per ciascun anno di corso, in due rate di uguale importo, che verranno liquidate all'inizio ed al termine del corso. La seconda rata sarà pagata solo se risulta che il richiedente ha frequentato il corso per almeno i due terzi delle lezioni tenute nell'anno.

4. La domanda deve pervenire alla Cassa entro il termine perentorio di un mese dall'inizio del corso e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato del consiglio notarile competente attestante che il richiedente ha iniziato o concluso la prescritta pratica notarile;

b) certificato di iscrizione alla scuola di notariato;

c) certificato della scuola medesima, da prodursi al termine del corso, attestante l'avvenuta frequenza e gli eventuali periodi di assenza.

TITOLO 3

Corresponsione di sussidi a favore del notaio o di suoi congiunti

Art. 5.

1. La Cassa può provvedere, in casi meritevoli di soccorso o di intervento, alla erogazione di sussidi, determinazione importi e modalità, previo accertamento dell'esistenza di condizioni di disagio economico, da effettuarsi con qualunque mezzo, avuto riguardo all'entità dei redditi complessivi a qualsiasi titolo maturati in precedenti periodi di imposta dal nucleo familiare del richiedente.

2. Lo stato di disagio economico e la meritevolezza dell'intervento sono accertati dal consiglio di amministrazione di volta in volta, con deliberazione motivata, tenuto anche conto, se adottati, di parametri di riferimento prestabiliti.

3. Beneficiari di tali provvidenze sono i notai in esercizio o cessati; in loro mancanza, il coniuge e i parenti del notaio entro il secondo grado aventi diritto a pensione.

4. Il disagio economico che può dare diritto a sussidio è determinato da:

a) sospensione o riduzione forzata dell'attività del notaio per fatto di malattia accertata da struttura sanitaria pubblica o equiparata o direttamente dalla Cassa ovvero per vicende giudiziarie che non siano originate da comportamenti o fatti in contrasto con la deontologia professionale e che comportino una consistente e significativa diminuzione degli onorari repertoriali rispetto a quelli percepiti nello stesso periodo dell'anno precedente al verificarsi dell'evento; l'erogazione del sussidio è cumulabile con l'assegno di integrazione;

b) esistenza di coniuge o di parenti del notaio entro il secondo grado malati di mente, handicappati o comunque bisognosi di cure o assistenze particolari, come accompagnamento, assistenza di personale qualificato, compresa l'assistenza paramedica tipo infermieristico non coperta dal Servizio sanitario nazionale, o permanentemente e assolutamente inabili a qualsiasi proficuo lavoro purché siano o siano stati a carico del notaio o del coniuge superstite;

c) necessità per il notaio cessato di ricorrere a cure o forme di assistenza di cui alla lettera *b)*;

d) caso fortuito, forza maggiore o eventi criminosi ed in genere qualsiasi evento che sia causa determinante di disagio economico di rilevante incidenza sul bilancio familiare del richiedente.

5. Nella determinazione del diritto al sussidio e della misura dello stesso il consiglio di amministrazione tiene conto di altre provvidenze erogate, in relazione alle medesime condizioni di disagio economico, dallo Stato e da enti pubblici e privati.

6. Il sussidio previsto, nei casi debitamente comprovati, per le ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* è determinato dal consiglio, quando non sia stato possibile acquisire la documentazione delle spese effettivamente sostenute, in misura stabilita preliminarmente dal consiglio stesso di anno in anno con propria deliberazione, in relazione a situazioni tipiche che rendano necessari l'accompagnamento e l'assistenza.

7. Le esemplificazioni suddette alle quali può riconnettersi il disagio economico, non sono tassative e tengono

conto dei limiti legislativi attuali. Non si esclude peraltro l'erogabilità delle provvidenze previste dal presente articolo in casi diversi da quelli sopra contemplati, anche in conseguenza di modificazioni dell'ordinamento giuridico.

TITOLO 4

Corresponsione a eredi del notaio di un sussidio sostitutivo della indennità di cessazione

Art. 6.

1. Quando, per mancanza di aventi diritto, non si possa far luogo alla corresponsione dell'indennità di cessazione, la Cassa può erogare, per una sola volta, agli eredi del notaio deceduto in esercizio, un sussidio in misura non superiore all'ammontare della predetta indennità. Entro tale limite, tenuto conto dell'entità delle spese conseguenti alla cessazione dell'attività del notaio, il sussidio può essere graduato, a giudizio della Cassa, in relazione al rapporto di parentela, affinità, convivenza o vivenza a carico dell'erede rispetto al notaio defunto ed alla situazione patrimoniale del notaio deceduto e dell'erede.

2. Per ottenere il sussidio il richiedente deve presentare, entro due anni dal decesso del notaio, a pena di decadenza, la relativa domanda accompagnata, secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, dalla documentazione comprovante l'ammontare delle spese sostenute, la qualità di erede, la sua situazione patrimoniale, il rapporto di parentela, affinità, convivenza o vivenza a carico del notaio defunto e la situazione patrimoniale di quest'ultimo. La Cassa può inoltre richiedere successivamente ogni altra documentazione che ritenga necessaria e può disporre ogni accertamento.

TITOLO 5

Concessione di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione dello studio o della casa da adibire a prima abitazione

Art. 7.

1. La Cassa può concedere ai notai in esercizio mutui alle condizioni e con le modalità precisate negli articoli che seguono e nei limiti delle somme annualmente destinate dal consiglio di amministrazione, che fisserà le forme dell'intervento, prevedendo il tasso a carico del notaio.

2. Tali scopi possono essere perseguiti:

a) mediante erogazione diretta di mutui;

b) mediante convenzioni con istituti di credito;

c) mediante concessione di contributi a fondo perduto sugli interessi.

Art. 8.

1. I mutui sono concessi al notaio in esercizio:

a) per l'acquisto nella sede assegnatagli di un fabbricato (o di una sua porzione) destinato al proprio studio;

b) per la ristrutturazione o per l'ampliamento dei locali già di proprietà del notaio adibiti a studio nella sede assegnatagli;

c) per l'acquisto e/o la ristrutturazione della casa da adibire a propria abitazione, che dovrà essere ubicata nell'ambito del proprio distretto;

d) per la costruzione di un fabbricato, con le caratteristiche e la destinazione già menzionate ai punti che precedono.

2. La ristrutturazione consiste nella esecuzione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, lettere *c)* e *d)*.

3. I mutui previsti dal comma precedente possono essere concessi anche a notai in esercizio soci di cooperative edilizie per l'assegnazione di fabbricati o porzioni di fabbricato con le modalità di cui al successivo comma 3.

4. Il mutuo è erogabile a condizione che:

a) titolare della proprietà dello studio sia il notaio richiedente. È ammessa la comproprietà con il coniuge non separato legalmente o con altro notaio associato ai sensi dell'art. 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

b) titolare della proprietà della casa di abitazione sia il notaio richiedente. È ammessa la comproprietà con il coniuge non legalmente separato, ovvero la titolarità di diritti reali diversi purché il notaio ed il coniuge nel complesso siano titolari dell'intera piena proprietà.

5. La domanda di mutuo deve essere presentata entro il termine perentorio di un anno dall'acquisto della proprietà dello studio o della casa di abitazione o dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione. In caso di mancato accoglimento della domanda il notaio ha la facoltà di ripresentarla fino a che non gli venga concesso il mutuo, sempreché non vi sia soluzione di continuità nella richiesta.

6. Non è ammesso ai benefici previsti dal presente decreto il notaio che, nei cinque anni precedenti la domanda, con sentenza passata in giudicato, sia stato condannato alla pena disciplinare della censura o della sospensione.

Art. 9.

1. Le somme annualmente destinate alla concessione di mutui sono suddivise, in proporzioni da stabilirsi dal consiglio di amministrazione, in due stanziamenti destinati rispettivamente per:

a) l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima abitazione;

b) l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dello studio.

2. Sulla base delle domande pervenute alla data di scadenza fissata dal consiglio di amministrazione, le somme non utilizzate nell'ambito di uno dei due stanziamenti possono alimentare l'altro stanziamento.

Art. 10.

1. L'ammontare di ciascun mutuo non può, in ogni caso, essere superiore alla percentuale periodicamente determinata dal consiglio di amministrazione in relazione al valore del fabbricato da acquistare o da costruire. Tale percentuale non può superare il 75% del valore dell'immobile.

2. Nel caso di comproprietà, o di titolarità di diritti reali diversi, il valore dell'immobile, se destinato ad abitazione, è determinato con riferimento all'intero e non alla quota o al valore del diritto spettante al notaio; se destinato a studio è determinato con riferimento alla quota del notaio richiedente.

3. Nel caso di ristrutturazione di immobile l'importo del mutuo è determinato in relazione all'ammontare dei lavori da eseguire e non può superare il 75% della spesa.

4. I mutui per ciascun notaio non possono comunque superare l'importo massimo determinato periodicamente dal consiglio di amministrazione in relazione alle loro diverse destinazioni.

Art. 11.

1. Il consiglio di amministrazione determina periodicamente la durata massima dell'ammortamento del mutuo.

2. Per i mutui concessi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 2.1:

a) il termine di durata del mutuo non può eccedere quello di durata massima in esercizio del notaio richiedente;

b) il mutuo deve essere estinto in caso di cessazione anticipata dall'esercizio della professione non determinata da morte del notaio; resta però al notaio la facoltà di conservare il mutuo a condizioni ordinarie ove le agevolazioni concesse possano essere eliminate.

3. Il mutuo concesso deve essere utilizzato dal richiedente entro due anni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda, a pena di decadenza.

Art. 12.

1. I mutui sono concessi a seguito di procedure selettive tra tutti i notai in esercizio che ne abbiano fatta richiesta secondo le modalità che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione.

2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti e dell'attribuzione dei punteggi, di cui al comma che segue, si fa riferimento alla data di richiesta.

3. Il consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle disponibilità degli appositi due stanziamenti, entro il mese di giugno di ogni anno esamina le domande di mutuo formalmente valide pervenute alla Cassa entro il termine perentorio del precedente mese di marzo. Le domande per la concessione del mutuo devono essere redatte secondo le indicazioni fornite dalla Cassa e documentate secondo le prescrizioni indicate dal consiglio di amministrazione.

Art. 13.

1. Per ciascuno degli stanziamenti previsti dal comma 3, il consiglio di amministrazione forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri preferenziali e relativi punteggi:

a) punti 2 per ogni anno di esercizio, fino ad un massimo di 30 punti;

b) punti 10 per il mancato accoglimento di una o più domande precedenti dovuto ad esaurimento dello stanziamento;

c) limitatamente ai mutui previsti per la prima abitazione: punti 2 per ogni unità del risultato, se positivo (arrotondato alla unità superiore) del seguente computo: in primo luogo si effettua la differenza tra la metà della media repertoriale nazionale relativa all'anno precedente la richiesta, ed il quoziente tra gli onorari repertoriali percepiti dal notaio richiedente nello stesso anno ed il numero dei componenti il suo nucleo familiare; indi si effettua il rapporto tra il risultato del precedente calcolo ed un divisore pari al trentesimo della citata media repertoriale nazionale.

2. I puteggi di cui al comma precedente saranno aumentati:

a) del 25% in caso di sfratto divenuto esecutivo o di verbale di conciliazione giudiziaria avente valore esecutivo;

b) fino ad un massimo del 50% in caso di perdita o grave deterioramento dell'immobile adibito ad abitazione o studio, a seguito di calamità naturale o di caso fortuito.

3. L'aver ottenuto in precedenza un mutuo comporta:

a) una diminuzione di 10 punti se nell'ambito dello stesso tipo di stanziamento;

b) una diminuzione di 5 punti se nell'ambito dell'altro tipo di stanziamento.

4. Per la concessione del mutuo si tiene conto dell'ordine della graduatoria sino ad estinzione della disponibilità finanziaria stabilita.

Art. 14.

1. Il notaio che abbia usufruito di un mutuo ai sensi del precedente comma 2, può ottenerne successivamente altri, purché il loro complessivo ammontare non superi l'importo massimo erogabile all'epoca dell'ulteriore richiesta ai sensi del comma 4.4.

2. È ammessa l'integrazione al mutuo già autorizzato e non ancora erogato, fino all'importo massimo consentito, nei limiti della disponibilità.

3. Nell'arco dell'anno in mutuo può essere richiesto nell'ambito di uno soltanto dei due stanziamenti previsti al comma 3. Nella sola ipotesi di richiesta di mutuo per acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile adibito ad uso promiscuo di abitazione e studio, il mutuo può essere richiesto nell'ambito di entrambi gli stanziamenti, tra i quali è ripartito nelle proporzioni indicate dal notaio; in tale ipotesi, qualora nell'ambito di uno dei due stanziamenti non vi sia disponibilità, il richiedente ha diritto a ottenere la sola parte del mutuo richiesto riferita all'altro stanziamento.

Art. 15.

1. L'abitazione e lo studio, oggetto delle provvidenze di cui al presente regolamento, non possono essere alienati a qualsiasi titolo, o locati, prima dell'estinzione del mutuo relativo, pena la decadenza, decorrente dal momento del verificarsi di tali eventi, dai benefici ottenuti. Solo in caso di alienazione dell'abitazione ad altro notaio questi, se in possesso dei necessari requisiti, può accollarsi il residuo mutuo previa verifica dei requisiti stessi da parte del consiglio di amministrazione.

2. Nell'ipotesi di decadenza dal mutuo a causa della cessazione delle funzioni notarili determinata da ragioni di salute o a causa di trasferimento di sede ovvero in caso di cambiamento dell'abitazione o dello studio, il consiglio di amministrazione può consentire che il mutuo continui ad essere ammortizzato con le agevolazioni concesse tenendo conto delle ragioni che hanno determinato la decadenza.

3. In tutti i casi nei quali il mutuatario è tenuto ad estinguere anticipatamente il mutuo egli può conservarlo, a tasso ordinario, soltanto nell'ipotesi che le agevolazioni concesse possano essere revocate con decorrenza dal momento del verificarsi della causa che ha determinato l'obbligo di estinzione anticipata.

Art. 16.

1. I mutui di cui all'art. 2 debbono essere assistiti da idonea garanzia ipotecaria, ovvero da altra garanzia ritenuta idonea dal consiglio di amministrazione.

Art. 17.

1. Le norme del presente decreto sono integrate dalle disposizioni di attuazione disposte dal consiglio di amministrazione, nonché dalle disposizioni risultanti da apposite convenzioni da stipularsi con l'istituto o gli istituti finanziari.

TITOLO 6

Concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili destinati a sede dei consigli notarili e degli altri organi istituzionali del notariato.

Art. 18.

1. La Cassa può concedere contributi, sia per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili di proprietà di terzi, destinati a sede dei consigli notarili o degli altri organi istituzionali del notariato, sia sotto forma di riduzione del canone per gli immobili di sua proprietà locati a sede degli organi di cui sopra.

2. L'ammontare della contribuzione o della riduzione viene annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, in misura percentuale, fino ad un massimo del 25% sull'entità del canone.

TITOLO 7

Norme transitorie

Art. 19.

1. Il notaio che, successivamente all'entrata in vigore della legge 27 giugno 1991, n. 220, abbia acquistato o ultimato la costruzione dello studio o della prima abitazione, ovvero abbia eseguito opere di ristrutturazione nell'abitazione o nello studio, può usufruire dei mutui di cui al titolo 5 del presente decreto purché ne faccia richiesta entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. In caso di mancato accoglimento della domanda, questa potrà essere ripresentata fino a che non gli venga concesso il mutuo, sempreché non vi sia soluzione di continuità nelle richieste.

2. Le disposizioni previste dal titolo 6 del presente decreto si applicano ai contratti in corso relativi ad immobili di proprietà della Cassa a partire dal momento del loro rinnovo, ferme restando fino a quel momento le condizioni di locazione già deliberate dall'organo amministrativo della Cassa.

3. In dipendenza della data di entrata in vigore del presente decreto, è facoltà del consiglio di amministrazione di prorogare, per una sola volta, i termini stabiliti dal presente regolamento, con deliberazione adottata nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto stesso.

Roma, 29 marzo 1994

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

94A6206

DECRETO 13 settembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Pardey Anne presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 14 aprile 1994;

Considerata la professione di psicologo in Germania non regolamentata e pertanto valutato il periodo di due anni di esercizio della professione (art. 3b del decreto legislativo n. 115/1992) nel luogo «Paese di provenienza o Paese ospitante» secondo l'orientamento della Corte di giustizia europea (sentenza 7 maggio 1991 C 340/89);

Ritenuto che sussistano tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo in quanto non c'è differenza con la formazione accademica e professionale dello psicologo in Italia;

Decreta:

Il titolo di Pardey Anne, cittadina tedesca nata a Wesel (Germania) il 18 maggio 1954, di «Diplom Psychologin» rilasciato dall'Università di Berlino (Germania), è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 13 settembre 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A6110

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 settembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 settembre 1994 è pari a 117.511 miliardi;

Decreta:

Per il 30 settembre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 dicembre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 settembre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A6213

DECRETO 21 settembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 settembre 1994 è pari a 117.511 miliardi;

Decreta:

Per il 30 settembre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 30 marzo 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 settembre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A6214

DECRETO 21 settembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 settembre 1994 è pari a 117.511 miliardi;

Decreta:

Per il 30 settembre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 settembre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 settembre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A6215

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 luglio 1993.

Modalità dei controlli da effettuare ai posti di ispezione frontalieri all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti dai Paesi terzi.

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454, concernente la disciplina per i controlli sanitari sugli animali vivi, sui prodotti e sugli avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunità europea;

Visto l'art. 47 della legge 19 febbraio 1992, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 90/675/CEE del Consiglio del 10 dicembre 1990 e n. 91/496/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti ed animali in provenienza da Paesi terzi introdotti nella Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive n. 90/675/CEE e n. 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti ed animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunità europea;

Vista la decisione della Commissione CEE n. 93/13 del 22 dicembre 1992, che fissa le modalità dei controlli da effettuare ai posti di ispezione frontalieri della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti dai Paesi terzi;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importatori o i loro rappresentanti sono tenuti a notificare con anticipo l'arrivo di partite di prodotti al posto di ispezione frontaliero di cui al decreto legislativo n. 93/1993, citato nelle premesse, utilizzando il documento di cui all'allegato *B* al presente decreto.

2. Il documento di cui al comma precedente è compilato in quattro esemplari (un originale e tre copie). L' importatore o il suo rappresentante deve:

riempire il documento nella sua prima parte;

trasmettere una copia ai servizi doganali;

trasmettere al responsabile del posto di ispezione frontaliero di cui al comma precedente l'originale e le due copie restanti.

3. Il posto di ispezione frontaliero di cui al citato decreto legislativo n. 93/1993 nel caso in cui i controlli disposti ai sensi del presente decreto abbiano avuto esito favorevole, rilascia il modello 9 previsto dal decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454, e successive modifiche, nonché, per le merci destinate ad altro Paese membro, il documento di cui all'allegato *B* al presente decreto.

4. Il documento di cui all'allegato *B* è compilato almeno nella lingua italiana e nella o nelle lingue del Paese membro di destinazione del prodotto.

Art. 2.

1. I controlli documentali e di identità sono effettuati conformemente all'allegato *A* al presente decreto.

2. I controlli materiali sono eseguiti conformemente all'allegato *C* al presente decreto.

3. Le modalità di campionamento delle partite da sottoporre ad accertamenti di laboratorio devono essere conformi a quanto descritto in allegato *D* al presente decreto.

Art. 3.

1. In applicazione del precedente art. 1, comma 3, nel caso di controlli veterinari eseguiti su partite di prodotti provenienti da Paesi terzi ma destinate ad altri Paesi membri, al termine degli accertamenti previsti dal precedente art. 2, il responsabile del posto di ispezione frontaliero di cui al citato decreto legislativo n. 93/1993:

controlla che il documento di cui all'allegato *B* al presente decreto sia correttamente compilato in ogni sua parte;

firma il suddetto documento o si accerta che sia stato firmato dal veterinario incaricato della relativa attività di controllo;

fornisce all'interessato una copia, o, in caso di frazionamento della partita, più copie autenticate dei certificati originali relativi ai prodotti controllati;

trasmette al servizio doganale l'originale del documento di cui all'allegato *B* al presente decreto; una copia dello stesso sarà trasmessa all'importatore o al suo rappresentante, mentre la seconda copia resta agli atti nel posto di ispezione frontaliero;

conserva agli atti per almeno tre anni l'originale dei certificati o documenti sanitari o di salubrità che scortano la partita, nonché la copia del documento redatto conformemente a quanto riportato dall'allegato *B* al presente decreto.

Art. 4.

1. Qualora i controlli veterinari effettuati evidenzino carenze tali da non consentire l'ammissione della partita nel territorio comunitario, il responsabile del posto di ispezione frontaliero di cui al citato decreto legislativo n. 93/1993 nel quale sono stati eseguiti gli accertamenti previsti dal presente decreto decide entro il più breve tempo possibile, previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante, la rispedizione o la distruzione della partita.

2. Nel caso in cui il responsabile del posto di ispezione frontaliero decida la distruzione della partita, adotta tutte le misure necessarie affinché i movimenti della partita e le operazioni di distruzione restino sempre sotto controllo ufficiale. La distruzione deve avvenire presso impianti presenti nel porto, aeroporto o confine terrestre in cui opera il posto di ispezione frontaliero di cui al comma precedente o, in caso di impossibilità, presso impianti idonei ubicati quanto più vicino possibile al medesimo ufficio.

3. Nel caso in cui, in alternativa alla distruzione e dopo richiesta diretta dell'importatore o di un suo rappresentante, il responsabile del posto di ispezione frontaliero esprima parere favorevole per il trattamento termico dei prodotti respinti con modalità tali da ottenere prodotti da impiegarsi per usi diversi dal consumo umano, l'inoltro e la lavorazione di tali prodotti può aver luogo, con le modalità di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 454/1988 e successive modifiche, citato in premessa, presso stabilimenti riconosciuti conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, recante norme sanitarie per la eliminazione, trasformazione ed immissione sul mercato di rifiuti di origine animale.

4. In applicazione del precedente comma, tutte le partite inviate, per la successiva trasformazione, in uno stabilimento riconosciuto conforme ai requisiti di cui al citato decreto legislativo n. 508/1992, sono oggetto di comunicazione tramite il sistema ANIMO al servizio veterinario della unità sanitaria locale di competenza territoriale.

Art. 5.

1. Non sono sottoposti a controlli veterinari sistematici:

1) i prodotti destinati al consumo umano di cui all'art. 31, comma 1, sub *a)* e sub *c)*, del citato decreto legislativo n. 93/1993, a condizione che i prodotti non superino il peso di kg uno;

2) i prodotti che formano oggetto di piccole spedizioni inviate ai privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e purché il peso non sia superiore a kg uno e a condizione che provengano da un Paese terzo o parte di Paese terzo o da uno stabilimento in provenienza dal quale le importazioni non siano vietate.

3) il responsabile del posto di ispezione frontaliero dispone i necessari accertamenti per verificare l'effettiva provenienza da Paesi terzi autorizzati dei prodotti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6.

1. I prodotti vegetali di cui all'allegato *E* sono sottoposti a controlli veterinari documentari e di identità.

2. Fatti salvi eventuali divieti adottati nei confronti di importazioni di prodotti vegetali in provenienza da Paesi terzi o parti di Paesi terzi, sono autorizzate le importazioni di prodotti vegetali di cui all'allegato *E* dai Paesi terzi elencati nell'allegato *F*.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, 29 luglio 1993

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 240

ALLEGATO *A*

MODALITÀ DI APPLICAZIONE RELATIVA AI CONTROLLI DOCUMENTARI E D'IDENTITÀ DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI.

1. Per ogni partita di prodotti, l'autorità competente deve verificare la destinazione doganale.

2. Ogni certificato o documento sanitario o di salubrità che deve accompagnare una partita di prodotti originari di Paesi terzi deve essere sottoposto ad un controllo inteso a confermare:

a) che si tratti di un certificato o documento originale;

b) che riguardi un Paese terzo o una parte di un Paese terzo autorizzati ad esportare nella Comunità o, per i prodotti non soggetti ad armonizzazione, verso il Paese membro destinatario;

c) che la sua presentazione e il contenuto siano conformi al modello stabilito per il prodotto e il Paese terzo considerato;

d) che comporti un solo foglio;

e) che sia stato compilato in ogni sua parte;

f) che la data di rilascio del certificato o del documento sanitario o di salubrità sia in rapporto con la data in cui i prodotti sono stati caricati per essere spediti nella Comunità;

g) che sia stato redatto per un solo destinatario;

h) che riguardi uno stabilimento autorizzato a esportare nella Comunità o, per i prodotti non soggetti ad armonizzazione, verso lo Stato membro interessato;

i) che sia stato redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo;

j) che rechi la firma del veterinario ufficiale o del rappresentante dell'autorità ufficiale, se all'uopo autorizzato, l'indicazione stampata e leggibile del nome e delle qualifiche del medesimo, nonché il timbro ufficiale del Paese terzo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre menzioni indicate sul certificato;

k) che le informazioni in esso contenute siano conformi con quelle che figurano sul documento redatto conformemente al modello riportato nell'allegato *B* relativo alla stessa partita.

3. È necessario accertare, mediante ispezione visiva, che i prodotti siano conformi ai dati che figurano nei certificati o nei documenti veterinari che accompagnano la partita; tale operazione comprende tra l'altro:

a) la verifica della piombatura dei mezzi di trasporto, qualora sia prescritta;

b) per tutti i tipi di prodotti, il controllo della presenza e della conformità delle stampigliature, dei marchi ufficiali o dei marchi di salubrità che identificano il Paese e lo stabilimento d'origine con quelli del certificato o del documento;

c) per i prodotti imballati, inoltre, il controllo dell'etichettatura prevista dalla legislazione veterinaria.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO COMPROVANTE I CONTROLLI VETERINARI DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI INTRODOTTI NELLA CEE

TIPO DI OPERAZIONE: IMPORTAZIONE (I) o TRANSITO (T)

N. [__________] N. TRASP./PART. [__________ /_____]

PROBABILE DATA DI ARRIVO DELLA PARTITA: [____ / ____ / ____]

PARTE I. - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PARTITA PRESENTATA (1)

POSTO D'ISPEZIONE FRONTALIERO che effettua i controlli veterinari:

[__________] (2) [__________]

DICHIARANTE: [_____] (3) [__________]

PROVENIENZA DELLA PARTITA

PAESE DI ORIGINE: [_____] (4) [__________]

PAESE DI PROVEN.: [_____] (5) [__________]

SPEDITORE: [__________]

LUOGO DI SPEDIZ.: [__________]

STABIL. - PAESE: [_____] N. [__________]

MEZZO DI TRASPORTO: [_____] (6) IDENTIFICATIVO [__________]

SIGILLI N.: [__________]

DISTIN. DOGANALE: RICHIESTA [__________]

NATURA DELLA PARTITA

CODICE: [____.____.____.____] DECODIFICA: [__________]

MODO DI CONSERVAZIONE E DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MERCE:

[__________]

UN. MIS. [_____] QUANTITA peso netto: [__________] COLLI peso lordo: [__________]

CERTIFICAZIONE

A) TIPO-CERT.: [_____]. (7) LUOGO RIL.: [__________]
DATA CERT.: [____ / ____ / ____] N. CERT.: [__________]

B) TIPO-CERT.: [_____] (8) LUOGO RIL.: [__________]
DATA CERT.: [____ / ____ / ____] N. CERT.: [__________]

AUTORITA SANITARIA ESTERA: [__________]

DESTINAZIONE DELLA PARTITA

DESTINATARIO: [__________]

SEDE DESTIN: [__________]

PART. IVA/COD. FISC. DESTINATARIO: (9): [__________]

USL DESTIN. (10): [_____] INDIR.: [__________]
(solo per i transiti verso i Paesi CEE o TERZI):

UFF. VET. DI USCITA: [_____] (11) [__________]

PAESE DESTINATARIO: [_____] (12) [__________]

ESPORTATORE: [__________]

LUOGO: DATA:

IDENTIFICAZIONE COMPLETA DEL DICHIARANTE FIRMA DEL DICHIARANTE

---

(1) Da compilare a cura dell'importatore o del suo rappresentante.
(2) e (11) Vedi codifica dei PUNTI-VISITA.
(3) = VT (Vettore): IM (Importatore); SP (Spedizioniere); DD (Dichiarante Doganale); CN (Comandante Nave).
(4), (5) e (12) Vedi Codifica dei PAESI.
(6) = C (Camion); R (Rimorchio); T (Treno); V (Vagone); B (Container); A (Aereo); N (Nave).
(7) e (8) = S (Origine/Sanità); I (Internazionale); D (Doganale); X (Atri documenti e/o certificati).
(9) Indicazione obbligatoria solo nel caso delle merci soggette ad autorizzazione.
(10) Vedi codifica delle UU.SS.LL.

N.B. — Le codifiche sono reperibili presso l'ufficio frontaliero.

PARTE II - DECISIONE RELATIVA ALLA PARTITA PRESENTATA (13)

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELLA CEE:

[ ] prodotti idonei al consumo umano
[ ] prodotti idonei all'alimentazione animale
STABILIMENTO: [ ]
[ ] prodotti idonei ad uso farmaceutico
STABILIMENTO: [ ]
[ ] prodotti inidonei all'alimentazione umana o animale
[ ] prodotti destinati ad altri trattamenti tecnici
(specificare) [ ]

INTRODUZIONE NELLA CEE SOTTO CONTROLLO DOGANALE:

[ ] prodotti inoltrati verso altro Paese terzo senza rottura di carico (14)
[ ]
[ ] prodotti immagazzinati in una zona franca o in un deposito franco (15)
[ ]
[ ] prodotti immagazzinati in un deposito doganale (16)
[ ]
[ ] prodotti inoltrati verso uno Stato membro avente esigenze specifiche
(conformemente alla decisione ... ...)
STABILIMENTO: [ ]

PARTITA RESPINTA ALL'IMPORTAZIONE:

Motivazione: ______

Destinazione: *a)* rispedizione entro: ______
b) distruzione entro: ______
c) da trasformare conformemente all'articolo 4 della decisione
STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE: ______

POSTO D'ISPEZIONE FRONTALIERO

IL VETERINARIO UFFICIALE

(FIRMA)

Data . ...

Timbro
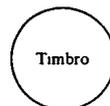
(NOME IN STAMPATELLO)

OSSERVAZIONI: ______

CONTROLLI EFFETTUATI: [ ] documentali [ ] d'identità [ ] fisici

Esami di laboratorio effettuati: ______

Risultati: ______

Esami di laboratorio in corso: ______

N. dei sigilli del servizio veterinario del posto d'ispezione frontaliero: ______

Autorità competenti del luogo di destinazione: ______

(13) Da compilare sotto la responsabilità del veterinario ufficiale apponendo una X in corrispondenza della voce da utilizzare e completando con le eventuali informazioni richieste
(14) Indicare il PAESE
(15) e (16) Indicare il nome e l'indirizzo del deposito

ALLEGATO *C*

MODALITÀ D'APPLICAZIONE
RELATIVE AL CONTROLLO MATERIALE DEI PRODOTTI

1. L'ispezione materiale di ciascuna partita deve avvenire in condizioni tali che i controlli e gli esami prescritti possano essere effettuati in modo soddisfacente.

2. Ogni partita è controllata per verificare le condizioni e i mezzi di trasporto; occorre segnatamente confermare:

a) le condizioni di temperatura sono conformi alle esigenze eventualmente prescritte per i prodotti di cui trattasi dalla legislazione comunitaria oppure, in mancanza di questa, dalle legislazioni nazionali in materia;

b) che le condizioni di trasporto hanno consentito di mantenere i prodotti in uno stato conforme alle esigenze prescritte;

c) che non vi è alcun indizio di anomalia verificatesi durante il trasporto.

3. La conformità dei prodotti con i dati che figurano sul certificato deve essere confermata, segnatamente verificando che:

a) tenendo conto ad esempio del peso di un pezzo o di un imballaggio, il peso totale dei pezzi o degli imballaggi indicato nel certificato o documento sanitario o di salubrità che accompagna la partita corrisponde al peso di quest'ultima;

b) l'imballaggio, il condizionamento o l'involucro utilizzato è conforme alle norme comunitarie o, in mancanza di queste, alle norme nazionali per quanto concerne: materiali utilizzati, stato, presenza dei marchi e/o delle indicazioni richiesti.

4. Ogni partita sarà sottoposta ad un esame materiale inteso a verificare che, dopo l'apertura degli imballaggi, del condizionamento o dell'involucro, sono soddisfatte le condizioni previste, per il prodotto considerato.

A tale fine verrà effettuato un esame organolettico, in particolare visivo, per rilevare eventuali anomalie che rendano il prodotto inadatto all'uso cui è destinato in base a quanto figura sui certificati o sui documenti di accompagnamento. Gli esami riguarderanno di norma l'1% dei pezzi o degli imballaggi della partita, con un minimo di due ed un massimo di dieci. Per i prodotti sfusi, l'esame riguarderà almeno cinque campioni prelevati separatamente dalla partita.

Tuttavia, tenuto conto dei prodotti esaminati, il veterinario ufficiale può derogare al massimo sopra fissato.

Oltre ai controlli materiali di cui sopra, il controllo di salubrità dei prodotti destinati al consumo umano comprende obbligatoriamente:

la misurazione della temperatura del prodotto qualora esistano in materia norme comunitarie o, in mancanza di queste, norme nazionali;

la ricerca di eventuali anomalie in relazione all'aspetto, alla consistenza, al colore, all'odore e, — se del caso — al gusto; per i prodotti congelati o surgelati, la ricerca sarà effettuata previo scongelamento dei prodotti.

5. Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il veterinario potrà inoltre richiedere esami complementari per verificare il rispetto delle legislazioni comunitarie o nazionali che disciplinano le importazioni o gli scambi di tali prodotti.

6. Nei casi dubbi, i prodotti saranno sottoposti, previo scarico completo della partita, a esami materiali e ad analisi di di laboratorio complementari, nonché, eventualmente, ad un esame volto a determinare la specie animale.

7. Il responsabile del posto di ispezione frontaliero di cui al citato decreto legislativo n. 93/1993 adotta tutte le disposizioni necessarie per indicare l'avvenuto controllo materiale della partita, provvedendo in particolare a richiudere e ad apportare una stampigliatura ufficiale su tutti gli imballaggi esaminati ed a sigillare nuovamente tutti i container aperti, e avendo cura di indicare il numero di sigillo sul modello 9 di cui al citato decreto ministeriale n. 454/1988, e successive modifiche, e sui certificati e documenti che accompagnano la partita nonché, per le partite destinate ad altri Paesi membri, sul documento di cui all'allegato *B*.

ALLEGATO *D*

MODALITÀ DI APPLICAZIONE RELATIVE AGLI ESAMI DI LABORATORIO DA EFFETTUARE SUI PRODOTTI

1. In attesa dell'approvazione dei piani di sorveglianza comunitari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454.

In ogni caso il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero che ha effettuato un prelievo di campioni su una partita di prodotti provenienti da Paesi terzi ne informa l'autorità competente del luogo di destinazione con i mezzi ritenuti più rapidi. Segnala inoltre l'avvenuto prelievo nel modello 9 di cui al citato decreto ministeriale n. 454/1988 e successive modifiche nonché, se le partite sono destinate ad altri Paesi membri, nel documento redatto conformemente all'allegato *B*, che rilascia per certificare i controlli veterinari che egli stesso ha effettuato. Se un prelievo concerne una sostanza o un agente patogeno che rappresentano un pericolo diretto o immediato per la salute pubblica o per quella animale, il veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero che ha effettuato tale prelievo, o l'autorità competente del luogo di destinazione da tale veterinario informata, possono differire l'immissione al consumo della partita fino a quando non siano noti i risultati degli esami di laboratorio.

Ogni posto di ispezione frontaliero trasmette al Ministero della sanità tutti i casi di inosservanza constatati nell'attuazione dei controlli di laboratorio, in modo da adeguare gli accertamenti sulla base di tali informazioni.

2. Se, in particolare a seguito dell'esame di una partita o in base alle informazioni ricevute da un altro Stato membro o dalla Commissione o in base ad un risultato insoddisfacente ottenuto dall'esame di una partita precedente, il responsabile del posto di ispezione frontaliero decide di effettuare un esame di laboratorio, la partita di cui trattasi potrà essere inoltrata a destinazione soltanto se i risultati di tale esame saranno soddisfacenti. Nel frattempo la partita resta sotto il controllo del veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero che ha effettuato i controlli veterinari.

ALLEGATO *E*

1. Paglia.
2. Fieno.

ALLEGATO *F*

Australia	Lettonia
Austria	Lituania
Biolorussia	Malta
Bulgaria	Norvegia
Canada	Nuova Zelanda
Cecoslovacchia	Polonia
Cile	Romania
Cipro	Slovenia
Croazia	Stati Uniti d'America
Estonia	Svezia
Finlandia	Svizzera
Groenlandia	Ungheria
Islanda	

94A6111

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 marzo 1994.

Disposizioni attuative riguardanti la prova facoltativa di lingua straniera relativa al concorso, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli dei docenti di scuola elementare.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 417, con la quale sono state dettate disposizioni per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 9 aprile 1993, n. 114, con la quale sono state dettate disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare;

Considerato che, a norma della citata legge 9 aprile 1993, n. 114, occorre stabilire il programma di esame della prova facoltativa di lingua straniera da svolgere nell'ambito del concorso, per titoli ed esami, per posti d'insegnante nella scuola elementare, nonché il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova facoltativa di lingua straniera ed il criterio di ripartizione del punteggio aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 114/1993;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella seduta del 24 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma della prova facoltativa di lingua straniera relativa al concorso, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante (allegato I).

Art. 2.

Il punteggio aggiuntivo di 10 punti, previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 9 aprile 1993, n. 114, per la valutazione della prova facoltativa e dei titoli specifici, è ripartito nella misura di massimo 8,00 punti da attribuire alla prova facoltativa di lingua straniera e massimo 2,00 punti da attribuire ai titoli specifici.

Art. 3.

Il punteggio minimo per il superamento della prova facoltativa di lingua straniera è stabilito nella misura di 4,80 punti su 8,00.

Art. 4.

È approvata la tabella di valutazione dei titoli specifici relativi alla prova facoltativa di lingua straniera da svolgere nel concorso, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante (allegato II).

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1994
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 196

ALLEGATO I

PROGRAMMA DI ESAME DELLA PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA

L'esame prenderà le mosse dalla lettura di un brano, redatto nella lingua straniera scelta dal candidato, della lunghezza compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 50 righe di un testo di tipo espositivo, argomentativo-regolativo o narrativo di senso compiuto, scelto dalla commissione, sui contenuti del quale si articolerà il dialogo tra candidato ed esaminatori, condotto nella lingua scelta dal candidato.

Relativamente agli aspetti glottodidattici e metodologici, il candidato discuterà criticamente in lingua italiana dell'impostazione di un percorso di insegnamento/apprendimento che sia congruo con le impostazioni significate nei testi dei programmi ministeriali vigenti, particolarmente per quanto concerne i problemi dell'apprendimento e le specifiche opportunità didattiche dell'insegnamento della lingua straniera agli alunni della scuola elementare.

Sui contenuti di questa ultima parte del colloquio, il candidato redigerà resoconto scritto in lingua straniera della lunghezza massima di 100 parole, che evidenzi gli aspetti più significativi del dialogo con gli esaminatori sulla materia di cui sopra.

La prova si intende superata con l'attribuzione di un punteggio non inferiore a punti 4,80 su 8,00.

ALLEGATO II

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI SPECIFICI RELATIVI ALLA PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA NEL CONCORSO MAGISTRALE PER TITOLI ED ESAMI.

Si attribuiscono fino ad un massimo di punti 2. Nel limite dei predetti punti 2, si attribuiscono:

1) Alle lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal bando di concorso:

per ciascun titolo . . . . punti 1,50

2) Alle lauree e diplomi di laurea diversi da quelli previsti dal precedente punto 1), conseguiti con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal bando di concorso:

per ciascun titolo . . . . punti 0,50

3) Ai diplomi di scuola secondaria di secondo grado attestanti lo studio quinquennale di una delle lingue straniere previste dal bando di concorso:

per ciascun titolo (punteggio non cumulabile con il punteggio dei titoli di cui al punto 1). . . . . punti 0,50

94A6149

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 settembre 1994

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti il trasferimento del portafoglio assicurativo da La Fondiaria assicurazioni S.p.a. al Lloyd Italico vita S.p.a., in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto, in particolare, l'art. 68 della suddetta legge;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale in data 17 ottobre 1991 con il quale il Lloyd Italico vita S.p.a., con sede in Genova, è stato autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I, di cui al punto *A)* della tabella allegata alla citata legge n. 742/1986;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1986 con il quale è stato approvato il conferimento d'azienda di La Fondiaria assicurazioni S.p.a., nell'Italia assicurazioni S.p.a., la quale dal 1° agosto 1990 ha modificato la propria denominazione sociale in La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze;

Viste le deliberazioni dei consigli di amministrazione de La Fondiaria assicurazioni S.p.a. e del Lloyd Italico vita S.p.a. rispettivamente in data 24 giugno 1993 e 2 febbraio 1993, concernenti il trasferimento parziale di portafoglio da La Fondiaria assicurazioni S.p.a. al Lloyd Italico vita S.p.a.;

Vista l'istanza in data 6 agosto 1993, con la quale la predetta Fondiaria assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del portafoglio limitatamente al complesso delle polizze di assicurazione sulla vita acquisite tramite le agenzie del Lloyd Italico assicurazioni S.p.a.;

Visto l'atto di cessione stipulato in data 23 luglio 1993 tra La Fondiaria assicurazioni S.p.a. e il Lloyd Italico vita S.p.a., concernente il sopra indicato trasferimento di portafoglio;

Visti gli elenchi dei contratti oggetto del trasferimento, depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la lettera n. 432161 del 14 luglio 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito al predetto trasferimento di portafoglio;

Ritenuto pertanto che, per il citato trasferimento di portafoglio assicurativo, ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, nelle premesse citate, riguardanti il trasferimento del portafoglio assicurativo da La Fondiaria assicurazioni S.p.a. al Lloyd Italico vita S.p.a. limitatamente alle polizze di assicurazione sulla vita acquisite tramite le agenzie del Lloyd Italico assicurazioni S.p.a.

Art. 2.

I contratti di assicurazione oggetto del trasferimento di portafoglio di cui al precedente art. 1 sono riportati negli elenchi depositati presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Il trasferimento di portafoglio di cui al precedente art. 1 ha effetto a decorrere dall'ultimo giorno del trimestre solare in corso al momento della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A6142

DECRETO 16 settembre 1994.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio vita dalla Sanpaolo vita S.p.a. alla Polaris vita S.p.a., in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto, in particolare, l'art. 68 della suddetta legge;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale in data 17 ottobre 1991 con il quale la Polaris vita S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I, di cui al punto *A)* della tabella allegata alla citata legge n. 742/1986;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1986 con il quale la Sanpaolo vita S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sulla durata della vita umana nonché le operazioni di capitalizzazioni di cui al punto *A)* della tabella allegata alla citata legge n. 742/1986;

Viste le deliberazioni dei consigli di amministrazione della Polaris vita S.p.a. e della Sanpaolo vita S.p.a. rispettivamente in data 1° luglio 1993 e 29 giugno 1993, concernenti il trasferimento parziale di portafoglio dalla Sanpaolo vita S.p.a. alla Polaris vita S.p.a.;

Vista l'istanza in data 21 luglio 1993, con la quale la predetta Sanpaolo vita S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del portafoglio limitatamente alle polizze del proprio portafoglio di lavoro diretto vita italiano in carico alle agenzie di Polaris vita S.p.a. da esse raccolte per apposito mandato agenziale rilasciato dalla stessa Sanpaolo vita S.p.a.;

Visto l'atto di cessione stipulato in data 19 luglio 1993 tra la Sanpaolo vita S.p.a. e la Polaris vita S.p.a., concernente il sopra indicato trasferimento di portafoglio;

Visti gli elenchi dei contratti oggetto del trasferimento, depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la lettera n. 432182 del 14 luglio 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito al predetto trasferimento parziale di portafoglio;

Ritenuto pertanto che, per il citato trasferimento parziale di portafoglio assicurativo, ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, nelle premesse citate, riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, limitatamente alle polizze del proprio portafoglio di lavoro diretto vita italiano in carico alle agenzie di Polaris vita S.p.a., da esse raccolte per apposito mandato agenziale rilasciato dalla stessa Sanpaolo vita S.p.a., con sede in Milano, alla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma.

Art. 2.

I contratti di assicurazione oggetto del trasferimento parziale di portafoglio di cui al precedente art. 1 sono riportati negli elenchi depositati presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Il trasferimento parziale di portafoglio di cui al precedente art. 1 ha effetto a decorrere dell'ultimo giorno del trimestre solare in corso al momento della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A6143

DECRETO 16 settembre 1994.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio vita dalla Systema vita S.p.a. alla Milano assicurazioni S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto, in particolare, l'art. 68 della suddetta legge;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1992, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale in data 4 agosto 1988 con il quale la Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sulla durata della vita umana, nonché le operazioni di capitalizzazione;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Visto il disposto dell'art. 84 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, successivamente modificato dall'art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, con i quali l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata alla predetta Milano assicurazioni S.p.a. è estesa a tutti i rami di cui al punto *A)* della tabella allegata alla citata legge n. 742/1986;

Viste le deliberazioni dei consigli di amministrazione della Systema vita S.p.a. e della Milano assicurazioni S.p.a. rispettivamente in data 18 ottobre 1993 e 15 settembre 1993, concernenti il trasferimento parziale di portafoglio assicurativo dalla Systema vita S.p.a. alla Milano assicurazioni S.p.a.;

Vista l'istanza in data 23 dicembre 1993, con la quale la predetta Systema vita S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del portafoglio limitatamente al complesso delle polizze di assicurazione vita acquisite tramite la rete di vendita della società Innova Providence S.p.a.;

Visto l'atto di cessione stipulato in data 22 dicembre 1993 tra la Systema vita S.p.a. e la Milano assicurazioni S.p.a., concernente il sopra indicato trasferimento parziale di portafoglio;

Visti gli elenchi dei contratti oggetto del trasferimento, depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la lettera n. 432038 del 30 giugno 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito al predetto trasferimento parziale di portafoglio;

Ritenuto pertanto che, per il citato trasferimento parziale di portafoglio assicurativo, ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, nelle premesse citate, riguardanti il trasferimento del portafoglio assicurativo, limitatamente al complesso delle polizze di assicurazione vita acquisite tramite la rete di vendita della società Innova Providence S.p.a, dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, alla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

I contratti di assicurazione oggetto del trasferimento parziale di portafoglio di cui al precedente art. 1 sono riportati negli elenchi depositati presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Il trasferimento parziale di portafoglio di cui al precedente art. 1 ha effetto a decorrere dall'ultimo giorno del trimestre solare in corso al momento della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A6144

DECRETO 16 settembre 1994.

Autorizzazione alla società Mare vita S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo VI vita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e le altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale in data 27 dicembre 1988 con cui la società Mare vita S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V, e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la domanda in data 3 agosto 1993, e le successive integrazioni, con le quali la società Mare vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 431614 del 20 maggio 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 giugno 1994;

Decreta:

Art. 1.

La società Mare vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A6145

DECRETO 16 settembre 1994.

Autorizzazione alla società Sun Alliance vita S.p.a., in Genova, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo VI vita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e le altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1992 con cui la società Sun Alliance vita S.p.a., con sede in Genova, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V, e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Viste le domande in data 13 novembre 1992 e 29 giugno 1993 e le successive integrazioni con le quali la società Sun Alliance vita S.p.a., con sede in Genova, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 431611 del 20 maggio 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 giugno 1994;

Decreta:

Art. 1.

La società Sun Alliance vita S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A6146

DECRETO 16 settembre 1994.

Autorizzazione alla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., in Bologna, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo VI vita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e le altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1987 con cui la Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V, e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la domanda in data 19 aprile 1993 e le successive integrazioni con le quali la Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 431613 del 20 maggio 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 giugno 1994;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A6147

DECRETO 16 settembre 1994.

Autorizzazione alla Noricum vita S.p.a., in Bologna, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo VI vita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e le altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1987 con cui la Noricum vita S.p.a., con sede in Bologna, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V, e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la domanda in data 4 maggio 1993 e le successive integrazioni con le quali la Noricum vita S.p.a., con sede in Bologna, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 431612 del 20 maggio 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione 28 giugno 1994;

Decreta:

Art. 1.

La Noricum vita S.p.a., con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A6148

DECRETO 20 settembre 1994.

Proroga del divieto di assunzione di nuovi affari alla Nordest assicurazioni S.p.a., in Trieste.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni mòdificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 43 della predetta legge n. 295/1978;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1989, con il quale la Nordest assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1994, con il quale alla predetta impresa è stato fatto divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1994, con il quale alla predetta impresa è stato fatto divieto di assumere nuovi affari;

Vista la lettera n. 416195 in data 19 settembre 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha proposto, in attesa del completamento dell'istruttoria per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti, un breve periodo di proroga del divieto di assunzione di nuovi affari;

Ritenuto di dover accogliere la proposta dell'Istituto di vigilanza a garanzia degli assicurati, dei terzi e dei danneggiati e di fissare in giorni trenta il periodo di proroga del divieto;

Decreta:

Art. 1.

Il divieto di assunzione di nuovi affari, disposto con il decreto ministeriale 26 luglio 1994 ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della Nordest assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, è prorogato per un periodo di giorni trenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A6189

DECRETO 20 settembre 1994.

Proroga del divieto di assunzione di nuovi affari alla rappresentanza generale per l'Italia della Rhone Mediterranée, in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 43 della predetta legge n. 295/1978;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla rappresentanza generale per l'Italia della Rhone Mediterranée, con sede in Genova;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1994, con il quale alla predetta impresa è stato fatto divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1994, con il quale alla predetta impresa è stato fatto divieto di assumere nuovi affari;

Vista la lettera n. 416195 in data 19 settembre 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha proposto, in attesa del completamento dell'istruttoria per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti, un breve periodo di proroga del divieto di assunzione di nuovo affari;

Ritenuto di dover accogliere la proposta dell'Istituto di vigilanza a garanzia degli assicurati, dei terzi e dei danneggiati e di fissare in giorni trenta il periodo di proroga del divieto;

Decreta:

Art. 1.

Il divieto di assunzione di nuovi affari, disposto con il decreto ministeriale 26 luglio 1994 ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della rappresentanza generale per l'Italia della Rhone Mediterranée, con sede in Genova, è prorogato per un periodo di giorni trenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A6190

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 settembre 1994.

Proroga per un biennio del decreto ministeriale 7 agosto 1992 concernente il divieto di pesca con qualsiasi attrezzo, detenzione e commercio del dattero di mare e del dattero bianco in tutte le coste italiane.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1626/94 del 27 giugno 1994 concernente le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990 con il quale sono stati vietati la pesca, la detenzione e il commercio del dattero di mare e del dattero bianco per un periodo di due anni, fino al 27 settembre 1992;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1992 che ha prorogato il divieto di pesca, detenzione e commercio del dattero di mare e del dattero bianco per un ulteriore periodo di due anni, fino al 28 settembre 1994;

Considerato che gli istituti scientifici incaricati di effettuare studi in materia hanno evidenziato che l'attività di pesca delle suddette specie provoca alterazioni ai fondali rocciosi con distruzione di biocenosi;

Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente il divieto di pesca, detenzione e commercializzazione dei predetti molluschi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il divieto di pesca con qualsiasi attrezzo, detenzione e commercio del dattero di mare *(Lithophaga lithophaga)* e del dattero bianco *(Pholas dactylus)* in tutte le coste italiane, di cui al decreto ministeriale 7 agosto 1992, è prorogato per un biennio a decorrere dalla data del 29 settembre 1994.

Art. 2.

Chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A6191

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 9 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità della Scuola di Individual - Psicologia per psicoterapeuti - SAIGA, in Torino, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo adleriano nella sede di Torino.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola di Individual - psicologia per psicoterapeuti - SAIGA, con sede in Torino, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Scuola di Individual - psicologia per psicoterapeuti - SAIGA, con sede in Torino, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola di Individual - psicologia per psicoterapeuti - SAIGA, con sede in Torino, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo adleriano nella sede di Torino, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 settembre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6195

DECRETO 9 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità della Scuola di psicoterapia cognitiva affiliata alla S.I.T.C.C., in Torino, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale nella sede di Torino.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola di psicoterapia cognitiva affiliata alla S.I.T.C.C., con sede in Torino, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Scuola di psicoterapia cognitiva affiliata alla S.I.T.C.C., con sede in Torino, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola di psicoterapia cognitiva affiliata alla S.I.T.C.C., con sede in Torino, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale nella sede di Torino — limitatamente all'ammissione di quindici allievi per ogni anno di corso — secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 settembre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6196

DECRETO 9 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità della Scuola di psicoterapia cognitiva affiliata alla S.I.T.C.C., in Como, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale nella sede di Como.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola di psicoterapia cognitiva affiliata alla S.I.T.C.C., con sede in Como, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Scuola di psicoterapia cognitiva affiliata alla S.I.T.C.C., con sede in Como, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola di psicoterapia cognitiva affiliata alla S.I.T.C.C., con sede in Como, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale nella sede di Como — limitatamente all'ammissione di quindici allievi per ogni anno di corso —, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 settembre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6197

DECRETO 9 settembre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità dell'Istituto Skinner di formazione e ricerca, in Roma, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo behavionrista nella sede di Roma.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del

Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto Skinner di formazione e ricerca, con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto Skinner di formazione e ricerca, con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto Skinner di formazione e ricerca, con sede in Roma, è riconosciuto idoneo ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo behavionrista nella sede di Roma — limitatamente alla ammissione dei laureati in medicina e chirurgia e in psicologia —, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 settembre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6198

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 giugno 1994.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86, n. 165, denominato: «Intervento di disinquinamento del sud milanese - impianto di Locate Triulzi».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il Fondo investimenti e occupazione;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti pubblici ed il sostegno per l'occupazione per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» ed, in particolare, l'art. 13, che determina le procedure per l'attuazione dei progetti di risanamento ambientale;

Vista la deliberazione dell'8 maggio 1986, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 1986, concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti tra i quali figura la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto della regione Lombardia denominato «Intervento di disinquinamento del sud milanese - impianto di Locate Triulzi»;

Considerato che il progetto prevedeva la realizzazione delle opere civili ed elettromeccaniche necessarie per la costruzione dell'impianto di depurazione su due linee, articolato in tre stralci di cui il secondo finanziato dal FIO per l'importo di lire 3.520 milioni;

Viste le risultanze della verifica ispettiva del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici effettuata in data 24 marzo 1994 che ha evidenziato il modesto avanzamento dei lavori (circa il 10%) e la sospensione dei lavori dal 10 gennaio 1991 tutt'ora in corso;

Constatata la non realizzabilità dell'impianto di Locate Triulzi ad oltre cinque anni dalla formale consegna dei lavori avvenuta il 13 ottobre 1988;

Ritenuto di dover procedere alla revoca parziale del finanziamento per l'importo di L. 3.143,350.000 milioni di lire, corrispondente alla quota non ancora erogata;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 165, richiamato in premessa, è revocato limitatamente alla somma di 3.143,350.000 milioni di lire.

Le risorse resesi così disponibili potranno essere riallocate secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Roma, 24 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 14 settembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 215

94A6150

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

Assegnazione alle regioni interessate della somma di lire 742 miliardi per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonché per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - Parte in conto capitale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalità previste dall'art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 1993), che ha determinato la quota del Fondo sanitario nazionale 1993 per la parte in conto capitale in lire 800 miliardi;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;

Vista la propria delibera in data 3 agosto 1990 con la quale è stato previsto che le regioni possono destinare le disponibilità assegnate in conto capitale per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico, pur considerando che anche per l'anno 1993 gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico dovranno essere realizzati sulla base di programmi pluriennali, secondo quanto disposto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1993, non ammessa a registrazione dalla Corte dei conti, concernente, tra l'altro, la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte in conto capitale;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 2 agosto 1994, ha espresso il proprio parere favorevole;

Vista la proposta del Ministro della sanità pervenuta in data 1° agosto 1994, concernente l'assegnazione alle regioni della somma di lire 742 miliardi, sulla base degli stessi criteri adottati con la predetta deliberazione del 13 luglio 1993;

Ritenuto di condividere i criteri ed i parametri proposti dal Ministro della sanità in quanto sull'argomento non sussistevano rilievi da parte della Corte dei conti;

Vista la nota 3/4939 del 2 luglio 1992 del Ministro del bilancio e della programmazione economica con la quale, su richiesta della regione Lombardia e con il parere favorevole dei Ministri del tesoro e della sanità, è stato formulato un piano di recupero delle somme dovute dalla regione stessa a compenso delle maggiori quote del Fondo sanitario nazionale 1983 di parte corrente utilizzate per investimenti sanitari, ai sensi della legge regionale 10 giugno 1985, n. 76;

Considerato di dover procedere, per i motivi di cui sopra, al recupero della somma di L. 11.892.854.981 nei confronti della regione Lombardia mediante la riduzione delle somme in conto capitale attribuite alla medesima per l'anno 1993;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 — parte in conto capitale — è assegnata alle regioni interessate la somma di lire 742 miliardi per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonché per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico.

Detto importo è ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Sulla quota spettante alla regione Lombardia, pari a L. 130.198.000.000 è recuperata, per le finalità indicate in premessa, la somma di L. 11.892.854.981.

Roma, 3 agosto 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 14 settembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 217

FONDO SANITARIO NAZIONALE
CONTO CAPITALE 1993

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Piemonte	63.253
Valle d'Aosta	—
Lombardia	130.198 (*)
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	—
Veneto	64.325
Friuli-Venezia Giulia	—
Liguria	24.592
Emilia-Romagna	57.485
Toscana	51.749
Umbria	11.854
Marche	21.048
Lazio	74.175
Abruzzo	23.336
Molise	6.834
Campania	101.406
Puglia	58.771
Basilicata	13.933
Calabria	39.041
Sicilia	—
Sardegna	—
Totale	742.000

(*) Al lordo della somma di L. 11.892.854.981, da recuperare in favore del bilancio dello Stato.

94A6151

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

Assegnazione alle regioni della somma di lire 41.245,206 miliardi del Fondo sanitario nazionale 1993 - Parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal primo gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalità previste dall'art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 1993), che ha determinato la quota del Fondo sanitario nazionale 1993 per la parte corrente in lire 82.890 miliardi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti i commi 9 e 14 dell'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 502/92, i quali dispongono che i contributi sanitari per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale degli iscritti al Servizio sanitario nazionale e che il Ministro del tesoro provvede alla contestuale riduzione, per l'anno 1993, del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, per un importo pari ai contributi accreditati alle regioni stesse;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni, concernente la riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, a partire dall'anno 1990;

Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1993, non ammessa a registrazione dalla Corte dei conti, concernente, tra l'altro, la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1993 — parte corrente — a titolo di acconto, in attesa della definitiva assegnazione delle quote effettivamente spettanti alle regioni;

Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione definitiva del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, al fine di consentire alle regioni l'adozione formale di tutti i provvedimenti di natura finanziaria afferenti l'anno 1993 nonché la regolarizzazione della situazione relativa alle anticipazioni di cassa effettuate dal Ministero del tesoro nel corso dello stesso anno per far fronte al pagamento delle spese obbligatorie;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 20 luglio 1994, concernente l'assegnazione alle regioni della somma di lire 41.245,206 miliardi, determinata sulla base dei contributi sanitari effettivamente riscossi dalle regioni stesse;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 2 agosto 1994, ha espresso parere favorevole;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 — parte corrente, è assegnata alle regioni la somma di lire 41.245,206 miliardi, per le finalità indicate in premessa.

La predetta somma è ripartita secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 3 agosto 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 14 settembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 216

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1993 - PARTE CORRENTE

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Piemonte	2.439.980
Valle d'Aosta	—
Lombardia	4.879.899
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	—
Veneto	2.861.564
Friuli-Venezia Giulia	482.478
Liguria	1.360.153
Emilia-Romagna	2.629.505
Toscana	2.471.206
Umbria	689.618
Marche	1.177.857
Lazio	3.506.582
Abruzzo	1.139.691
Molise	320.275
Campania	5.639.752
Puglia	4.061.452
Basilicata	537.107
Calabria	1.922.956
Sicilia	3.894.444
Sardegna	1.230.687
Totale . . .	41.245.206

94A6152

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per l'adeguamento tecnologico di un esistente impianto di produzione del conglomerato bituminoso da parte del sig. Guana Giuseppe. (Deliberazione n. V/51485).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 7 gennaio 1994, prot. n. 545, dal sig. Guana Giuseppe per l'adeguamento tecnologico di un esistente impianto di produzione del conglomerato bituminoso, mappali 13, 15, 142, 143, 144, 145, foglio 49 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Vista la delibera del consiglio comunale di Livigno (Sondrio) n. 80 del 30 novembre 1992;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economico e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali consistenti nell'adeguare alla vigente normativa l'impianto di produzione del conglomerato bituminoso esistente con contestuale eliminazione di elementi pregiudizievoli per l'ambiente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 13, 15, 142, 143, 144, 145, foglio 49 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 aprile 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A5165

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio

Con decreto ministeriale del 23 agosto 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia al n. 3715 M/2 in data 5 settembre 1994, la dott.ssa Adele Gisolfi, nata a San Felice a Cancello (Caserta) il 18 febbraio 1930, è stata riammessa, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

94A6153

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1372 AL	Monti & Cervetti S.n.c.	Valenza
1437 AL	Legnani Paolo	Valenza
2099 AL	Raffaldi Walter & C.	Valenza
2264 AL	L'Atelier di Calò di Calogero Dolcemascolo	Valenza
2916 AL	Little Gold di Donà Alessandra	Valenza
2978 AL	Degiorgis Roberto	Valenza
1338 AR	Evoluzione Oro S.n.c. di Dini D. e Mattesini A.	Arezzo
1902 VI	M.A.B. di Daminato Bruno & C. S.n.c.	Vicenza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N. punzoni
2476 AL	Albertin Danilo	Valenza	1
60 CT	Soc. Cooperativa Orafa 43 CT	Caltagirone	1
1295 VI	Linea Oro di Cappelletto Antonietta & C. S.n.c.	Castegnero	3

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
20 CH	De Santis Nicola	Furci

94A6199

Smarrimento di punzoni per la bollatura di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto riportati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N. punzoni smarriti
584 FI	Arfasatti S.n.c.	Lastra à Signa Via dei Ceramisti, 16	2
1152 FI	Far di Laura Passalacqua	Lastra a Signa Via L. Landucci, 10	1

94A6158

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 la S.r.l. Docks Consorzio Como è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale di deposito sito in Montano Lucino (Como).

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 la S.p.a. Cogefrin, con sede in Castel Maggiore (Bologna), è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale.

94A6154

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici «C. Macrelli», in Cesena, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Forlì n. 150/94/1-2 del 14 maggio 1994 il preside pro-tempore dell'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici «C. Macrelli» di Cesena è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'ente che legalmente rappresenta, la cessione a titolo gratuito di n. 16 P.C.S. con relative stampanti del valore di L. 20.000.000 disposta dalla fondazione «F. Valzania» di Cesena.

94A6156

Autorizzazione all'istituto professionale per l'industria e le attività marinare, in Monopoli, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 1212 del 28 marzo 1994, il preside dell'istituto professionale per l'industria e le attività marinare di Monopoli è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in un voltometro a CC del valore di L. 220.000, un voltometro a CA del valore di L. 220.000, un frequenzimetro digitale del valore di L. 350.000, un wattometro elettrodinamico del valore di L. 270.000 e un galvanometro del valore di L. 250.000 disposta dalla ditta Indi Sud S.p.a. di Ariccia.

94A6157

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 6 settembre 1994 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 settembre 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 dicembre 1994 è di L. 97,83, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 15 marzo 1995 è di L. 95,41 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 settembre 1995 è di L. 90,45, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A6230

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.p.a. Hotel Abano Terme, in Abano Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 3024 del 5 luglio 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. Hotel Abano Terme, con sede in Abano Terme, via Mazzini n. 11, partita IVA 00267600286, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Adriatico», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, piscina coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Calvello Umberto.

94A6159

PROVINCIA DI ANCONA

Variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Osimo

Il consiglio provinciale, con deliberazione 27 luglio 1994, n. 146, ha deliberato:

1) di approvare le modifiche alle norme tecniche di attuazione, art. 19, del vigente piano regolatore generale del comune di Osimo con la seguente prescrizione da inserire nell'ultimo comma:

in ogni lottizzazione il rilascio delle singole concessioni edilizie o la variazione di destinazione d'uso incidenti sugli standards dovranno essere subordinate alla cessione di aree per standards commisurate alla destinazione d'uso nel rispetto dei rapporti previsti dal decreto ministeriale del 1968;

2) di respingere, per i motivi espressi in narrativa, l'osservazione dell'ing. Paolo Campanelli.

94A6160

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

Con decreto prefettizio datato 6 settembre 1994, n. 1.13/2-306, il cognome originario della sig.na Valentina Paoletich, nata a Trieste il 6 marzo 1976, residente a Trieste, via Alfieri n. 3, è ridotto, in seguito ad istanza presentata in data 6 aprile 1994, nella forma italiana di «Paoletti», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

Con decreto prefettizio datato 6 settembre 1994, n. 1.13/2-458, il cognome originario del sig. Franco Giurgiovich, nato a Buie d'Istria il 17 gennaio 1954, residente a Trieste, via del Veltro n. 49/01, è ridotto, in seguito ad istanza presentata in data 15 giugno 1994, nella forma italiana di «Giorgi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Uguale riduzione viene effettuata per la moglie Nevija Bencic, nata a Umago il 9 giugno 1956 ed i figli minori Elisa, nata a Trieste il 7 luglio 1978 e Andrea, nato a Trieste il 19 ottobre 1988.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

94A6155

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Ancona sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia generale (corso di laurea in medicina e chirurgia);

farmacologia II (corso di laurea in medicina e chirurgia).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6209

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Ancona è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

traumatologia (corso di laurea in medicina e chirurgia).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6210

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura tedesca.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A6208

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina di archeologia altomedioevale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina di storia del cristianesimo alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina di economia politica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6211

UNIVERSITÀ DI TERAMO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Teramo è vacante il posto di professore di ruolo di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

storia del diritto italiano in età moderna e contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A6207

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

sociologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A6204

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per le «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.	
- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189